STATUTO ASD-APS

InSuXabili-Percezioni Dinamiche

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale avente la seguente denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica **" InSuXabili-Percezioni Dinamiche APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro. L'associazione aderisce al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
In merito alla sede dell'Associazione il Consiglio Direttivo, con una sua specifica deliberazione, può deciderne il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, nonché instituire sedi e sezioni in altre città della stessa Regione; può inoltre aderire anche ad altre associazioni o enti quando lo ritenga utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di arrecare benefici a persone di tutte le età, senza esclusione di sesso, razza, livello di istruzione, orientamento religioso e politico, con particolare attenzione ai bambini, dalla prima infanzia all'età scolare, adolescenti, persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, persone con disabilità fisica e intellettiva, extra-comunitari, immigrati e persone a rischio di esclusione sociale in genere. Ha lo scopo di promuovere la salute, lo sviluppo, la crescita, la formazione e l'autonomia dei soci beneficiari attraverso attività educative, sociali, di sostegno, sportive, culturali, ludico-ricreative, turistiche, lavorative e di auto aiuto, accogliendo e sostenendo al contempo le famiglie dei diretti beneficiari, o chi ne fa le veci, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2) interventi e prestazioni sanitarie;
3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e sportive di interesse sociale con finalità educativa;
5) formazione universitaria e post-universitaria;
6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
7) organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, sportivo, culturale o religioso;

9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
11) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
12) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
14) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
15) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
16) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nel dettaglio (non esaustivo)

- attività di supporto allo sviluppo cognitivo e allo sviluppo di tutti i tipi di intelligenza, in tutte le fasi della vita, attraverso:
  1. percorsi di supporto allo studio (personalizzati e/o di gruppo) finalizzati all'autonomia nelle difficoltà di apprendimento certificate (DSA, BES etc.), in via di certificazione o semplicemente segnalate da professori, genitori, studenti o chi per loro;
  2. percorsi finalizzati allo sviluppo psicomotorio ed emotivo, in aiuto allo sviluppo intellettivo, con varie proposte (psicomotricità funzionale, danza-terapia, musico-terapia, arte-terapia, orto-terapia, meditazione, pet-therapy, etc.)
- promozione e realizzazione di "scuole nel bosco" o "scuole parentali" o altre forme di attività educativa e partecipazione a progetti già esistenti;
- attività di sostegno per studenti, famiglie o chi ne fa le veci, e insegnanti, in forma individuale o di gruppo, anche all'interno delle istituzioni, per esempio con sportelli di ascolto con vari professionisti e incontri di auto aiuto;
- organizzazione di corsi informativi e di formazione e aggiornamento, rivolti a studenti, insegnanti, famiglie;
- attività di sviluppo, promozione e ricerca nel settore del miglioramento cognitivo, attraverso collaborazioni con scuole e altri professionisti ritenuti idonei allo scopo (tra cui psicologi, pedagogisti, etc.)
- gestione, anche parziale, di servizi tra quelli necessari allo svolgimento delle attività di nidi d'infanzia, di scuole di ogni ordine e grado, di servizi educativi rivolti all'infanzia in genere e servizi integrativi con caratteristiche ludiche, educative e culturali, a carattere aggregativo;

- gestione di spazi destinati a bambini e bambine, con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e comunque in generale rivolte al benessere del bambino, anche rivolti ai bambini e genitori insieme e anche in forma individuale;
- gestione di centri diurni, sale polivalenti e altre strutture con carattere animativi, e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, lo sport, la cultura ed il turismo sociale e scolastico;
- realizzazione e promozione di servizi psicologici e pedagogici, di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, anche con animali;
- Progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi con animali come pet therapy, onoterapia, ippoterapia etc.
- Sviluppo di forme di collaborazione con altre realtà associative o private, che perseguano obiettivi comuni, in progetti e/o attività di istituzioni sociali, enti pubblici e privati, associazioni e cooperative;
- Organizzazione di centri estivi;
- Organizzazione di gite, viaggi, soggiorni anche in campeggio, trekking, passeggiate, visite culturali, in città d'arte o luoghi naturali, a scopo turistico, ricreativo ed educativo, anche a supporto dello sviluppo dell'autonomia dei beneficiari;
- Promozione di esperienze e realizzazione di progetti di autonomia abitativa e/o lavorativa rivolta in particolare a persone diversamente abili sia sul piano fisico che intellettivo;
- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi al lavoro quali: orientamento, tutoraggio, servizi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
- Promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, pari opportunità.
- Iniziative di aiuto reciproco
- Organizzazione e gestione di attività sportive anche attraverso la collaborazione di professionalità esterne e/o interne come:

a) attività sportiva in genere, concernenti le varie discipline sportive con particolare attenzione alle attività che stimolino uno sviluppo psico-motorio armonico (come la psicomotricità funzionale e la danzaterapia) sia in individui normodotati che affetti da problematiche o anomalie e ritardi nello sviluppo, o portatori di disabilitàà fisica o intellettiva

b) attività motorie di mantenimento, di rieducazione e di compensazione psico-fisica;

c) attività rivolte alla terza età sia di ginnastica dolce che di attività riabilitativa;

- Organizzazione e gestione di attività olistiche finalizzate al benessere psicofisico, motorio, e di riequilibrio di energia;
- Organizzazione di attività di ortoterapia, floricoltura e agricoltura sociale, con laboratori esperienziali di manipolazione e trasformazione delle materie prime;
- Allestimento di mostre, organizzazione di convegni e di congressi al fine di promuovere la conoscenza dei problemi riguardanti le finalità dell'associazione e incentivare l'impegno nel volontariato;
- Attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera l'associazione al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Interventi finalizzati alla socializzazione delle persone diversamente abili o anziane o comunque a rischio di marginalità sociale;

- Attività di autofinanziamento anche attraverso l'organizzazione di eventi, la partecipazione a mercati e/o l'organizzazione di crowfunding;
- Promozione e realizzazione di attività di baratto, scambio e di sostegno reciproco;

I servizi possono essere realizzati con varie figure professionali interne e/o esterne quali per esempio educatori, psicologi, neuro-psicologi, neuro-psichiatri, psicomotricisti, psicomotricisti funzionali, pedagogisti, arteterapeuti (arte-terapia, musico-terapia e danza-terapia), maestri d'arte, maestri d'orto, operatori di pet therapy, tecnici sportivi etc. anche presso il domicilio delle famiglie, o di chi ne fa le veci, per l'accoglienza continuativa e programmata ed il supporto di bambini e persone, anche con disabilità fisica e intellettiva, e servizi educativi domiciliari in genere.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Consiglio Direttivo.
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- informativa privacy, consenso utilizzo immagini e video, modulo di recesso.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee affisso presso la sede sociale e inviato tramite mezzi idonei;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta per iscritto all'organo amministrativo che ne deciderà i tempi e le modalità.

Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto e mettere al centro in modo prioritario l'interesse dei beneficiari.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;

Nessun compenso è dovuto per le cariche sociali

- Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario progetto e fondo di dotazione dell'Associazione
- Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza
- Sono beneficiari dell'Associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere
- Sono soci ordinari coloro che pagano la quota ordinaria compresa la tessera associativa
- Sono soci sostenitori coloro che spontaneamente decidono di pagare una quota maggiorata rispetto a quella ordinaria per la tessera associativa
- Sono soci onorari, non paganti la quota di tesseramento, coloro che con il loro lavoro o servizi o sostegno contribuiscono alle finalità associative quali volontari, particolari figure benemerite

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. **Il Presidente ha facoltà di voto doppio in caso di parità di votazione.**

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche tramite affissione in sede operativa o legale, canali social, mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa **o postata almeno 15 giorni prima** della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (incarichi);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cioè 3 anni ed è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un tesoriere al quale compete la gestione economica gestionale o può avvalersi di una struttura esterna che ne cura la consulenza e la contabilità, controlla e cura i libri contabili predisponendo il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il tesoriere può essere anche scelto anche tra i soci che espleterà il compito in modo gratuito ad esclusione di eventuali rimborsi spese.

ART. 10
Organo di controllo
L'Organo di controllo (non obbligatorio), anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto di adesione da parte dei nuovi aderenti e l'importo della quota associativa annuale, nonché i termini e le modalità di versamento
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Eventuali versamenti facoltativi non creano alcun diritto di partecipazione diverso da quello disposto per ogni socio

ART. 12
Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
Risorse economiche
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14
Bilancio di esercizio
L'Esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio annuale che dovrà essere approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15
Libri Sociali
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 16
Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17
Lavoratori
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART 20
Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione di interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 03 FEB. 2023 AL
N. 638/3 ESATTI EURO 200,00
IL DIRETTORE